

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G13316 **del** 03/11/2015

Proposta n. 15990 **del** 19/10/2015

Oggetto:

Voltura in favore della Società "Anziobiowaste S.r.l." dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014 relativa alla realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di fanghi non pericolosi mediante termo-essiccamento e trattamento aerobico ed anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico rilasciata alla "CO.GE.C. S.r.l.".

OGGETTO: Voltura in favore della Società “Anziobiowaste S.r.l.” dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014 relativa alla realizzazione e l’esercizio di un impianto per il trattamento di fanghi non pericolosi mediante termo-essiccamento e trattamento aerobico ed anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico rilasciata alla “CO.GE.C. S.r.l.”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA MOBILITA’ E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Arch. Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

PREMESSO che:

1. con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla CO.GE.C. S.r.l., C.F. e P.Iva 01183940590, con sede legale in Strada San Luca, 64 – 04100 Latina, e sede operativa in Via Spadellata, 5 – 00042 Anzio (RM), relativamente alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti costituito da due linee (termo-essiccamento di fanghi non pericolosi e trattamento aerobico ed anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico);
2. con nota del 30.7.2015, pervenuta in data 31.7.2015, il legale rappresentante della CO.GE.C. S.r.l. ha comunicato la variazione della titolarità dell'impianto per effetto della cessione del ramo d'azienda a favore della Società subentrante "Anziobiowaste S.r.l." – C.F. 02835040599 con sede legale in via dei Sicani, 2 Latina (LT), iscrizione REA n. LT 202919 – e contestualmente ha richiesto la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014;
3. con la citata nota, "Anziobiowaste S.r.l." ha trasmesso la seguente documentazione, prevista al paragrafo 5.4 "Variazioni Societarie" della D.G.R. 239/08, ed in particolare:
 - a. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b. Copia dell'atto del Notaio Massimiliano Ebner del 2.7.2015, Repertorio n. 2847 Raccolta n. 1846, quale atto costitutivo della Società "Anziobiowaste S.r.l."
 - c. Copia dell'atto del Notaio Massimiliano Ebner del 23.7.2015, Repertorio n. 2900 Raccolta n. 1884, con il quale la CO.GE.C. S.r.l. ha ceduto il ramo d'azienda alla Società "Anziobiowaste S.r.l." per l'esercizio e dell'attività di gestione e costruzione di impianti di recupero di rifiuti organici provenienti da raccolte differenziate e simili, corrente in Anzio (RM), Via della Spadellata n. 5, in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014;
4. la "Anziobiowaste S.r.l." ha provveduto al pagamento delle spese d'istruttoria dovute, ai sensi della D.G.R. 956/2009, per la voltura di cui trattasi;

CONSIDERATO che:

- la documentazione trasmessa è idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per la volturazione dell'autorizzazione;
- dall'esame di tutta la documentazione allegata all'istanza di voltura non sono stati rilevati elementi ostativi alla concessione della volturazione della AIA in favore della "Anziobiowaste S.r.l.";

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno rilasciare l'atto in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di volturare alla "Anziobiowaste S.r.l." – C.F. 02835040599 con sede legale in Via dei Sicani 2 Latina, iscrizione REA n. LT 202919, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla CO.GE.C. S.r.l. con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014, relativa alla

realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti costituito da due linee (termo-essiccamento di fanghi non pericolosi e trattamento aerobico ed anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico) sito in Via Spadellata, 5 – 00042 Anzio (RM);

La “Anziobiowaste S.r.l.” dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determinazione n. G15616 del 5.11.2014 nonché, qualunque disposizione futura che dovesse subentrare successivamente all'adozione del presente atto.

La “Anziobiowaste S.r.l.” dovrà presentare apposita apposite garanzie finanziarie a favore di questa Regione Lazio come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L'importo, non potrà essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

Il presente provvedimento sarà notificato alla “Anziobiowaste S.r.l.” e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione di Latina, alla Provincia di Latina, al Comune di Anzio nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti